

CRISI D'IMPRESA

Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – II° parte

di **Francesca Dal Porto**

Master di specializzazione

**ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI
PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

Come ricordato nel [precedente contributo](#), il correttivo al Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza è stato definitivamente approvato lo scorso 18 ottobre. Nel **Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 67** si legge che, tra gli interventi più **significativi**, ci sono quelli volti a:

- **chiarire la nozione di crisi**, sostituendo all'espressione "**difficoltà**" quella di "**squilibrio**" e ridefinendo il cosiddetto "**indice della crisi**", in modo da **renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile** piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;
- formulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'**attività di direzione e coordinamento**;
- **chiarire la nozione di gruppo di imprese**, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;
- **ridefinire le "misure protettive"** del patrimonio del debitore;
- rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli "**Organismi di composizione della crisi d'impresa**" (Ocri) riconducibile al debitore in crisi.

In attesa del testo definitivo, si vogliono ripercorrere i **contenuti dello schema di decreto correttivo approvato preliminarmente il 13 febbraio** scorso e sottoposto alle Camere il 28.05.2020.

Già [nella prima parte](#) ci si è soffermati sulla **revisione di alcune definizioni**, di **alcune soglie dimensionali** oltre le quali scatta l'obbligo di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, di **alcuni meccanismi all'interno dell'Ocri e del collegio di esperti**; con questo secondo contributo si vuole **continuare la disamina**.

Nella revisione delle **definizioni**, il correttivo interviene su quella di "**gruppo di imprese**" da cui

sono espressamente **esclusi lo Stato e gli enti locali**. Il correttivo offre altresì una presunzione, salvo prova contraria, per **individuare le società o enti che esercitino attività di direzione e coordinamento** di società (nell'ambito dell'[articolo 2 lett. h, CCII](#)). Trattasi di quelli che:

- **siano tenuti al consolidamento dei loro bilanci;**
- **controllino** le predette società, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.

Per quanto riguarda **l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza**, l'articolo 7 interviene sugli [articoli 38 e 39 del CCII](#).

L'[articolo 38 CCII](#) concernente l'iniziativa del Pubblico Ministero in merito all'apertura della liquidazione giudiziale, ed è integrato con la previsione secondo cui **il PM può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza**.

L'[articolo 39 CCII](#), che disciplina gli **obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice** della crisi o dell'insolvenza, nell'integrazione prevede che il debitore **debba depositare anche le dichiarazioni Irap e le dichiarazioni annuali Iva relative ai medesimi periodi**.

In merito agli **elenchi nominativi dei creditori** e di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore, l'integrazione stabilisce che gli stessi debbano anche contenere **l'indicazione del domicilio digitale** dei creditori e dei titolari dei diritti reali e personali che ne sono muniti.

In materia di **procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale**, all'[articolo 41 CCII](#) è stato specificato che il debitore, nel costituirsi, debba depositare i **bilanci relativi agli ultimi tre esercizi** o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le **dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti** ovvero **l'intera esistenza dell'impresa**, se questa ha avuto una minore durata.

Anche l'[articolo 44 CCII](#), relativo **all'accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione**, è interessato da modifiche: con riferimento alla possibile proroga del termine per il deposito della documentazione che deve accompagnare la proposta di concordato o la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, la norma chiarisce che **il termine massimo è di 60 gg. e che, quindi, il Tribunale può accordare anche un termine più breve**.

È inoltre previsto che, nel caso di **domanda di accesso al giudizio di omologazione** degli accordi di ristrutturazione, l'opportunità della nomina del commissario giudiziale è rimessa alla valutazione discrezionale del Tribunale. Rimane ferma invece la sua obbligatorietà nel caso di **istanze di apertura della procedura di liquidazione giudiziale**.

Per quanto riguarda l'**omologazione del concordato preventivo**, l'[articolo 48 CCII](#), al comma 5, nella versione integrata, prevede che gli **accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo** possano essere **omologati** anche quando, oltre al caso di **mancanza di adesione da parte dell'Amministrazione Finanziaria**, manchi l'**adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie**.